

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1322 del 06/03/2024
Oggetto	R.R. N.41/2001 ART. 5 - BERVINI PRIMO S.R.L. - DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE E IRRIGAZIONE AREE VERDI, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI CASALGRANDE (RE), LOCALITÀ SALVATERRA. PROC. RE16A0009. SINADOC 32397/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1380 del 05/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sei MARZO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: R.R. N.41/2001 ART. 5 - BERVINI PRIMO S.R.L. - DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE E IRRIGAZIONE AREE VERDI, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI CASALGRANDE (RE), LOCALITÀ SALVATERRA. PROC. RE16A0009. SINADOC 32397/2023.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo e la d.G.R. 1060 del 2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

PRESO ATTO

- che con Determinazione Dirigenziale n° 15803 del 02/11/2005 è stata riconosciuta la concessione preferenziale per la derivazione acque pubbliche da falde sotterranee ad uso industriale e igienico ed assimilati in comune di Casalgrande (RE), località Salvaterra - alla ditta Bervini Renzo s.r.l., c.f. 00608750352 con scadenza fissata al 31/12/2005, successivamente prorogata ex art. 2 della Legge n° 17/2007 al 31/12/2007;
- che il legale rappresentante della ditta Bervini Primo s.r.l., (CF 00608750352), ha richiesto, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, la concessione di derivazione da acque sotterranee (assunta al protocollo ARPAE con il n° PGRE/2016/6622 in data 20/06/2016), (codice pratica RE16A0009) da pozzi esistenti in sanatoria con le seguenti caratteristiche:
 - n. 2 pozzi aventi profondità di mt 96 (pozzo 1) e 67 (pozzo 2);
 - ubicazione dei pozzi : Casalgrande (RE) località Salvaterra, su terreno di proprietà del richiedente, e di altro soggetto a ciò consenziente come da formale assenso (documento agli atti) censito al fg. n.9, mapp. n. 452-453; coordinate UTM RER - x: 640.208; y: 940.662 (pozzo1), x: 640.223; y: 940.708 (pozzo2);
 - destinazione della risorsa ad uso industriale e irrigazione aree verdi;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 11,6;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 65.000;

DATO INOLTRE ATTO

- che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;
- che le destinazioni d'uso della richiesta concessione - irrigazione agricola, zootecnica e antincendio - vengono esercitate da differenti opere di presa e risultano quantificabili per tipologia d'uso come di seguito specificato:
 - pozzo n. 1: uso industriale, (l/s 8,0 - m³ 61.721,5);
 - pozzo n. 2: uso irrigazione aree verdi (l/s 3,6 - m³ 3.278,5);

– che pertanto, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, si applicheranno le tipologie individuate alle lettere c) (industriale) e d) (Pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;

PRESO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 2 del 03/01/2024 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO:

- che il volume totale di prelievo concedibile è da ritenersi mediamente congruo;
- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del metodo del suddetto “Metodo ERA” della “Direttiva Derivazioni”;
- che in base alla valutazione ex ante condotta col “Metodo ERA”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima Direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PG/2024/13623 in data 24/01/2024;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le **spese istruttorie**;

- è in regola con i pagamenti dei canoni per le **annualità pregresse** e con l'annualità corrente (2024);
- ha versato la somma pari a 2.649,40 come deposito cauzionale corrispondente all'annualità corrente;

RESO NOTO CHE:

- il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz a far data dal 01/08/2023;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della variante sostanziale alla concessione codice pratica RE16A0009;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Bervini Primo s.r.l., (C.F./P.IVA 00608750352), con sede in Reggio Emilia (RE), la variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica RE16A0009, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001 con le caratteristiche stabilite dal disciplinare d'uso ad esso allegato sottoscritto per accettazione dal concessionario, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi profondità di mt 96 (pozzo 1) e 67 (pozzo 2);

- ubicazione del pozzi: Casalgrande (RE) località Salvaterra, su terreno di proprietà del richiedente, e di altro soggetto a ciò consenziente come da formale assenso (documento agli atti) censito al fg. n.9, mapp. n. 452-453; coordinate UTM RER - x: 640.208; y: 940.662 (pozzo1), x: 640.223; y: 940.708 (pozzo2);
 - destinazione della risorsa ad uso industriale e irrigazione aree verdi;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 11,6;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 65.000;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2033;
 3. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2024 quantificato in € 2.649,40 euro è stato pagato;
 4. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, è stata costituita;
 5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 6. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad 7. di rendere noto che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60

giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

9. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

Il Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Bervini Primo s.r.l., C.F. 00608750352 (codice pratica RE16A0009).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Le opere di presa consistono in n° 2 pozzi, siti in località Salvaterra del Comune di Casalgrande (RE) su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- Pozzo 1: profondità di m 96 con tubazioni di rivestimento in acciaio del diametro interno di mm 323, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 12 avente una portata di esercizio di l/s 8,00; - ubicazione: foglio 9 particella 452 coordinate UTM-RER X = 640.208; Y = 940.662;
- Pozzo 2: profondità di m 67 con tubazioni di rivestimento in acciaio del diametro interno di mm 250, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 7,5 avente una portata di esercizio di l/s 3,6; - ubicazione: foglio 9 particella 453 coordinate UTM-RER X = 640.223; Y = 940.708;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa derivata deve essere utilizzata per le esigenze idriche inerenti il processo produttivo nell'ambito dell'attività per produzione, lavorazione, conservazione e confezionamento carni (Pozzo 1) e per l'irrigazione delle aree verdi (Pozzo 2).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a **l/s 11,6** e nel limite di volume complessivo pari a **m³ 65.000** (m³ 61.721,5 ad uso industriale e m³ 3.278,5 ad uso irrigazione aree verdi).
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico 2390ER-DQ2-CCI - Conoide Secchia - confinato inferiore.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il canone dovuto per l'anno 2024 ammonta a euro € € 2.649,40.
3. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: [PayER-PagoPA](#). Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico".
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € 2.649,40, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31/12/2033.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che

non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è

assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all' autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all' Amministrazione concedente.

2. Dispositivo di misurazione – Il concessionario, qualora non avesse ancora provveduto, è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, su entrambi i pozzi, e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo. E' comunque fatto obbligo al concessionario di verificare nel portale del sito internet Arpae al fine di determinare la possibilità o meno del prelievo controllando la cartografia al link: <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-e-divieti-di-prelievo>.

6. Subconcessione - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

Il sottoscritto Bervini Renzo c.f. BRVRNZ48P25B893E in qualità di legale rappresentante di Bervini Primo s.r.l., c.f. e p.Iva 00608750352, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione
PER Il concessionario

Bervini Renzo

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.